



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 61 del 15/02/2019

Oggetto: Approvazione contratto con l'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia per la realizzazione del progetto RF 2016-02363686 "La tomosintesi come test primario di screening un trial randomizzato controllato multicentrico".	
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative Mario Piccoli Mazzini
	SS. Bilancio Contabilità e Investimenti Cristina Gheri
Proposta n.	Responsabile del procedimento Manola Turci
	Estensore Manola Turci

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 15 FEB, 2019

Pubblicato a norma di Legge il 15 FEB, 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 15 FEB, 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

## Visti

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera DG n. 150 del 31.05.2018 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati.

## premessi che

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia ha sottoscritto una convenzione con il Ministero della Salute per la conduzione del progetto: RF 2016-2016-02363686 dal titolo "Tomosynthesis as a primary test for breast cancer screening: A multicenter randomized controlled trial (La tomosintesi come test primario di screening un trial randomizzato controllato multicentrico)";

## preso atto che

- nel progetto esecutivo, nella parte "Description of the complementary and synergy research team", ISPRO è individuato come Parte Terza avente le necessarie competenze per collaborare alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione le proprie risorse;
- ISPRO, così come previsto nel protocollo di studio, dovrà:
  - arruolare circa 6000 pazienti nell'ambito del trial per l'effettuazione di tomosintesi/mammografia entro la data di scadenza del progetto 17.09.2021;
- ISPRO ha individuato la Drs.ssa Paola Mantellini Dirigente Medico Direttore della SC Screening e Prevenzione Secondaria quale responsabile delle attività sopra descritte;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia corrisponderà ad ISPRO, con cadenza semestrale, un rimborso a paziente (patient cost) pari a Euro 10,00 (IVA inclusa se dovuta) dietro presentazione di fattura elettronica;
- il contratto di collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 17.09.2021, data di conclusione del progetto, salvo proroga del progetto da parte del Ministero della Salute;

**ritenuto** pertanto opportuno approvare il contratto di collaborazione (allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale);

**rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

**ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire in tempi brevi l'avvio delle attività;

con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.).


## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il contratto di collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia nell'ambito del progetto RF 2016-02363686 dal titolo "Tomosynthesis as a primary test for breast cancer screening: A multicenter randomized controlled trial (La tomosintesi come test primario di screening un trial randomizzato controllato multicentrico)";
2. di prendere atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia corrisponderà ad ISPRO un rimborso a paziente (patient cost) pari a Euro 10,00 (dieci/00) (IVA inclusa se dovuta) a valere dei ricavi registrati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, conto economico Ricavo n. 3A0201060309 "Altre prestazioni sanitarie ASXRT fatturate Istituzionale";
3. di dichiarare il presente atto ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 immediatamente eseguibile;
4. di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto e al Collegio Sindacale.

  
**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr. Riccardo Poli

  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr. Fabrizio Carraro

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
Prof. Gianni Amunni

## Elenco degli allegati

Allegato A Contratto di collaborazione

pagg. 06

Strutture aziendali da partecipare:

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria ISPRO;

S.C. Attività Tecnico Amministrative ISPRO

Settore Attività Amministrative e di Supporto Area Ricerca ISPRO;

S.S Bilancio, Contabilità e Investimenti ISPRO;

S.O.C. Contabilità Generale e Piano d'Investimenti Aziendali USL Toscana Centro

## CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI PROGETTO DI RICERCA

Tra

L'Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia, di seguito per brevità denominato anche "AUSL-IRCCS" con sede legale in Via Giovanni Amendola n.2, 42122 Reggio nell'Emilia (RE) C.F. e P. IVA n. 01598570354, nella persona del Coordinatore della S.C. Infrastruttura Ricerca e Statistica, Dott. Domenico Merlo,

e

L'Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), di seguito indicato anche come "Parte terza", con sede legale in Via Cosimo il Vecchio, 2 – 50139 Firenze, C.F. 94158910482 e P. IVA n. 05872050488, nella persona del Direttore Generale, Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 nella sua qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra,

(di seguito per brevità denominati singolarmente/collettivamente, rispettivamente "la Parte/le Parti")

### Premesso che

l'AUSL-IRCCS ha sottoscritto una convenzione col Ministero della Salute a seguito dell'approvazione del progetto dal titolo "Tomosynthesis as a primary test for breast cancer screening: A multicenter randomized controlled trial (La tomosintesi come test primario di screening un trial randomizzato controllato multicentrico)", presentato dal Dott. Paolo Giorgi Rossi nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata Ordinaria – b) Change – Promoting (Convenzione Progetto RF -2016-02363686);

così come indicato nel progetto esecutivo (documento facente parte integrante e sostanziale al contratto di cui sopra), nella parte "Description of the complementary and synergy research team", la Parte terza, che ha le necessarie competenze, collaborerà con l'AUSL-IRCCS, mettendo a sua disposizione le proprie risorse per la realizzazione del progetto, ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione;

il Comitato Etico di Area Vasta Emilia Nord (AVEN) ha espresso parere favorevole allo svolgimento dello studio nella seduta del 11/04/2018 (documenti agli atti dell'Azienda);

come previsto dal protocollo di studio, da considerarsi parte integrante anche se non materialmente accluso al presente contratto, la partecipazione al Progetto comporta la trasmissione da parte della Parte Terza di tutti i dati raccolti per le donne reclutate relativamente allo studio Prot. "IMPETO", già in corso presso la stessa;

che, a tal fine, il Comitato Etico di Area Vasta Centro in occasione della seduta del 26.01.2018 ha rilasciato parere positivo per la conduzione dello studio IMPETO prot. n.11784\_spe e che sono in corso le pratiche per un emendamento nel quale si specifica il trasferimento di tutti i dati raccolti all'interno dello studio per lo svolgimento del progetto di cui al presente contratto.

### Si conviene e si stipula quanto segue

Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 1 – Interpretazione e rinvio

Il presente accordo è frutto della convenzione sottoscritta tra il Ministero della Salute e l'AUSL-IRCCS Registrata presso il Servizio Centrale del Bilancio del Ministero, secondo la comunicazione inviata

tramite Work Flow della Ricerca in data 22/08/2018 (agli atti al prot. AUSL-IRCCS n. 2018/0094196 del 23/08/2018);

Il presente accordo è stipulato per consentire l'adempimento delle obbligazioni dell'Azienda nei confronti del Ministero della Salute.

La Parte terza dichiara di essere a conoscenza della convenzione e del progetto esecutivo e di averne ricevuto una copia.

### **Art. 2 – Normativa applicabile**

Il presente accordo sarà disciplinato e condotto, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dalle disposizioni contenute nella convenzione di cui sopra, nel rispetto:

- della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla "Dichiarazione di Helsinki", dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4/4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Le attività specifiche del progetto hanno avuto inizio il 18/09/2018 ed avranno durata pari a tre anni (36 mesi), salvo concessione di una proroga da parte del Ministero della Salute. È inoltre previsto un periodo di follow up dei pazienti pari a 4-5 mesi successivi alla conclusione del progetto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 17/09/2021.

In caso di proroga della durata del progetto, il presente contratto di parte terza verrà prorogato automaticamente per la stessa durata, in coerenza con le attività previste e svolte dalla stessa nel progetto.

### **Art. 4 – Oggetto del Rapporto**

4.1 La Parte Terza collaborerà con l'AUSL-IRCCS mettendo a disposizione le proprie risorse per lo svolgimento della seguente attività:

Arruolamento di circa 6.000 pazienti nell'ambito del trial per l'effettuazione di tomosintesi/mammografia entro la data prevista per il termine del progetto come esplicitato nell'art. precedente, fatte salve le compensazioni dovute all'arruolamento competitivo.

Il reclutamento è competitivo con gli altri centri partecipanti, non unità operative del progetto, per un totale di 11.000 pazienti reclutati. Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti da protocollo, salvo diversa comunicazione da parte dell'AUSL-IRCCS.

Essendo un progetto multicentrico ad arruolamento competitivo il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d'arruolamento di ciascuno.

Le Parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da arruolare presso la parte terza dovrà essere preventivamente concordato tra le parti e formalizzato ai sensi del successivo art. 14. L'AUSL-IRCCS comunicherà tempestivamente per iscritto alla parte terza la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto o per scadenza dei tempi previsti, e la parte terza sarà quindi tenuta a svolgere l'attività solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione.

L'AUSL-IRCCS non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti arruolati dalla Parte terza, su sua iniziativa, oltre il numero massimo concordato o in data successiva a quella della comunicazione di interruzione dell'arruolamento.

### **Art. 5 – Obblighi della Parte Terza**

La parte terza si obbliga in modo specifico:

- a) a svolgere l'attività di cui al precedente art. 4, tenuto conto del particolare contenuto dell'attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria per adempiere le obbligazioni che nascono dalla convenzione tra il Ministero della Salute e L'AUSL-IRCCS;
- b) a rispettare le direttive di massima dell'AUSL-IRCCS emanate per l'attuazione del Progetto, nelle fasi descritte nel Progetto esecutivo allegato alla convenzione di cui sopra, e per permettere all'AUSL-IRCCS medesima di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;
- c) a mantenere il segreto, anche dopo la fine del presente contratto, sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza, sia che riguardino l'AUSL-IRCCS, sia che riguardino i terzi;
- d) a comunicare all'AUSL-IRCCS, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e in modo particolare quelli che possano compromettere l'esatta esecuzione dell'attività;
- e) a conservare la documentazione inerente l'attività per un periodo minimo di 15 anni successivi salva diversa indicazione dell'AUSL-IRCCS;

Le obbligazioni di cui sopra non possono essere trasferite.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del presente contratto, in quanto ciò sia compatibile con il contenuto di dette obbligazioni.

### **Art. 6 – Obblighi dell'AUSL-IRCCS**

L'AUSL-IRCCS si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:

- a) a mettere a disposizione della Parte Terza tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione dell'attività di cui all'art. 4, tenuto fermo l'obbligo di segretezza;
- b) a versare alla Parte terza l'importo economico spettante nei modi e nell'ammontare previsti nel successivo art. 7.

### **Art. 7 – Compenso**

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.4, l'AUSL-IRCCS si impegna ad erogare alla Parte Terza un rimborso di Euro 10,00 a paziente.

L'importo di cui al comma precedente è inserito nel budget dell'AUSL-IRCCS e corrisponde alla categoria di spesa "Patient costs".

L'importo, da corrispondere con cadenza semestrale, sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica comprensiva di IVA se dovuta, in cui sia indicato il codice CUP G81G18000060001 ed il riferimento al progetto di ricerca RF-2016-02363686 – Dott. Paolo Giorgi Rossi, entro 60 giorni data ricevimento fattura, accompagnata dall'elenco del numero delle pazienti arruolate, per la verifica della corretta esecuzione delle attività progettuali da parte del responsabile del progetto per l'AUSL-IRCCS.

Il codice unico ufficio per la fatturazione elettronica dell'AUSL-IRCCS è:

Azienda USL di Reggio nell'Emilia,

sede legale in Via Giovanni Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia (RE)

C.F. e P.Iva: 01598570354

Codice IPA: UFY9MH

Il pagamento del saldo verrà effettuato solamente dopo la consegna all'AUSL-IRCCS di tutte le schede di raccolta dati compilate le cui queries siano state risolte.

La parte terza svolgerà esclusivamente attività di reclutamento delle pazienti e, pertanto, non potrà essere considerata unità operativa e non avrà diritto al riconoscimento di uno specifico budget.

### **Art. 8 – Responsabili del progetto**

La Parte Terza nomina la Dr.ssa Paola Mantellini, Dirigente Medico Direttore della S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, quale responsabile dell'attività di cui all'art. 4, affidandogli l'incarico della direzione e del coordinamento di tutte le attività previste.

Il progetto è coordinato dal Dr. Paolo Giorgi Rossi, Direttore S.C. Epidemiologia presso l'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia.

#### **Art. 9 – Responsabilità della Parte Terza**

La Parte Terza è responsabile per tutti i danni derivanti all'AUSL-IRCCS dallo svolgimento della sua attività. In particolare la Parte Terza sarà responsabile se, a causa della sua condotta, l'AUSL-IRCCS non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti del Ministero della Salute e quelli assunti nei confronti degli altri beneficiari.

Per i danni subiti, l'AUSL-IRCCS può rivalersi sulle somme dovute alla Parte Terza.

Si precisa che nell'ambito dello studio IMPETO, il Comitato Etico di Area Vasta Centro non ha richiesto l'attivazione di una copertura assicurativa specifica in quanto i possibili rischi del progetto coincidevano con i rischi correnti di un qualsiasi programma di screening organizzato il quale è soggetto, quindi, al regime ordinario istituzionale di assicurazione.

#### **Art. 10 – Recesso e interruzione anticipata - risoluzione**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto prima della scadenza per giustificati motivi mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni ai sensi dell'articolo 1373, comma II, c.c., da inoltrare all'altra parte mediante raccomandata a/r o pec. In caso di recesso dell'AUSL-IRCCS sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dalla Parte Terza alla data della comunicazione di recesso, senza la possibilità di ottenere il risarcimento per gli eventuali maggiori e diversi danni.

L'AUSL-IRCCS può recedere dal presente contratto per fondate e oggettive ragioni di natura organizzativa, funzionale o amministrativa che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione delle attività progettuali. L'AUSL-IRCCS potrà recedere dal presente contratto anche nel caso in cui non intenda accettare il sostituto del Responsabile proposto dalla Parte Terza.

In particolare, nel caso di recesso anticipato, l'AUSL-IRCCS liquiderà alla Parte Terza tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione delle attività, nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, l'AUSL-IRCCS ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, ogni risultato anche parziale, ottenuto dalla Parte Terza a seguito e nel corso del progetto.

L'AUSL-IRCCS potrà risolvere il contratto, a seguito dell'inadempimento o della violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza, in particolare quelle previste dagli artt. 4 e 5 del presente contratto, dandone un preavviso di almeno quindici giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si dichiara la volontà di esercitare il diritto di cui al presente articolo. E' fatta salva l'applicazione del precedente art. 9.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di cessazione anticipata del Progetto Ministeriale. In questa ipotesi, la Parte Terza avrà diritto al solo contributo corrispondente all'attività utilmente compiuta fino alla data di cessazione del Progetto Ministeriale.

#### **Art. 11– Proprietà dei risultati del progetto**

La divulgazione dei risultati della ricerca conseguiti nell'ambito del presente contratto dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa e secondo le disposizioni indicate nel contratto sottoscritto tra l'AUSL-IRCCS ed il Ministero della Salute.

### **Art. 12 – Trattamento dati personali**

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza, a mantenere la riservatezza del trattamento dei dati personali e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione e ad utilizzare tali informazioni riservate, esclusivamente ai fini della conduzione dello studio, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e dal Reg. EU 679/2016 e s.m.i. I dati personali sono trattati, raccolti, conservati e trasmessi all'AUSL-IRCCS in maniera anonima e i risultati della ricerca saranno diffusi in forma aggregata, ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni.

La Parte Terza si impegna affinché tutto il personale coinvolto nelle attività progettuali, regolamentate da questa convenzione, rispetti le Leggi Privacy e le istruzioni dell'AUSL-IRCCS relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti di sicurezza e confidenzialità dei dati. Tale obbligazione include, per esempio: (i) fornire alla paziente un'informativa privacy completa ed a norma di legge, conforme al modello di informativa accluso alla presente convenzione sub Allegato 1 (di seguito "Informativa"); (ii) ottenere il consenso informato scritto della paziente prima della sua adesione; (iii) rispettare i diritti privacy di ogni interessato come stabilito dalle Leggi Privacy applicabili; (iv) adottare tutte le adeguate misure fisiche, logiche, organizzative, tecniche ed informatiche in ossequio alle Leggi Privacy applicabili.

### **Art. 13 – Controversie**

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione, si applica la normativa dello Stato Italiano.

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, non risolvibile in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Emilia con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

### **Art. 14 - Spese di registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5,6,39 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 a cura ed onere della parte che ha interesse a farlo.

Le spese di bollo sono a carico dell'AUSL-IRCCS che provvederà all'assolvimento virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia del 14.01.1998, Prot. n. 118)

### **Art. 15 – Modifiche ed integrazioni**

Eventuali modifiche al presente Contratto potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

### **Art. 16 – Cessione**

I diritti e gli obblighi della Parte Terza o dell'AUSL-IRCCS non possono essere ceduti o formare oggetto di sub contratti senza preventivo consenso scritto dell'Azienda o della Parte Terza.

### **Art. 17 – Compliance e lotta alla corruzione**

La Parte terza, l'AUSL-IRCCS e/o i collaboratori coinvolti nell'esecuzione dell'attività progettuale si impegnano a rispettare la normativa anti-corruzione vigente in Italia. In ogni caso, la Parte terza e l'AUSL-IRCCS dichiarano di non avere (direttamente o indirettamente) offerto, corrisposto, ricevuto, ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità – e si impegnano ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere, ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità, ovvero dal compiere

qualsiasi altra attività – con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un pubblico ufficiale o di un qualunque altro soggetto col fine di ottenerne un indebito vantaggio.

Qualora l'AUSL-IRCCS avesse fondata notizia del mancato rispetto della normativa anti-corruzione vigente in Italia potrà immediatamente risolvere il presente Contratto.

La Parte terza provvederà a portare a conoscenza dell'AUSL-IRCCS il Piano aziendale di prevenzione della corruzione con gli strumenti ritenuti più idonei.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Data,

Per l'Istituto per lo studio la prevenzione  
E la rete oncologica di Firenze  
Il Direttore Generale  
Prof. Gianni Amunni

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia  
Il Coordinatore Infrastruttura Ricerca e Statistica  
Dott. Domenico Merlo

